

operatore finanziario qualificato e volano per lo sviluppo.

Articolo 37

Esenzione fiscale per le auto ibride

1. All'articolo 11 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 35, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2015, l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, si applica anche alle autovetture di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica ovvero ibrida benzina/gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno per i successivi cinque anni. Dal minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in € 10.000,00 per il 2015 e € 18.000,00 nel 2016, deriva una riduzione delle entrate a valere su Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010150."

Articolo 38

Partecipazione alla Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano

1. Al fine di rafforzare la dotazione infrastrutturale destinata alla mobilità di persone e merci vi è l'esigenza di disporre di un sistema aeroportuale integrato a servizio del territorio regionale. La Giunta è autorizzata a porre in essere tutte le azioni volte, sia allo sviluppo delle infrastrutture di Pontecagnano, Pisticci e Grumento, sia a favorire la effettiva implementazione dei voli sulla Pista Mattei e nella relazione con gli aeroporti di Bari Palese e Napoli Capodichino.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata alla sottoscrizione, nei limiti di cui al comma 3 e previo parere della Commissione consiliare competente in ordine al relativo piano industriale, di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a r.l.

3. A tal fine è autorizzata la spesa iniziale di euro 20.000,00 stanziata alla Missione 10 programma 04 per l'esercizio finanziario 2014.

CAPO V

MISURE DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 39

Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche

1. Per garantire il mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero e per dare seguito all'implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile è riconosciuto ai Comuni macrofornitori, per gli esercizi 2015 e 2016, un contributo complessivo di compensazione ambientale pari a € 3.000.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 04.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di Bacino e dalla Conferenza interistituzionale idrica, individua i Comuni di cui al comma 1 e i criteri di riparto delle risorse fra gli stessi.

Articolo 40

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35

1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 27 marzo 1995, n. 35 recante "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi" le parole "o dello zappetto" sono eliminate.
2. Il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 27 marzo 1995, n. 35 è così modificato:
"1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato:"